



CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 20 (Codice penale militare di guerra)

Efficacia obbligatoria dei bandi militari

I bandi emanati a norma degli articoli precedenti hanno valore di legge, nei limiti del comando della Autorita' che li emana, nel territorio in stato di guerra; o anche fuori, per le forze armate mobilitate, dovunque dislocate.

I bandi emanati dal comandante delle forze nazionali di occupazione hanno valore di legge anche per le popolazioni dei territori occupati, osservati le convenzioni e gli usi internazionali.

Il bando determina i modi della sua pubblicazione.

Il bando diviene immediatamente obbligatorio, salvo che nel bando stesso sia diversamente stabilito.

Restano ferme le disposizioni di altre leggi, relative al potere di emanare bandi per materie diverse da quelle indicate nel primo comma dell'articolo 17.

Versione in vigore dal 6 maggio 1941 secondo Normattiva, non più in vigore dal 3 febbraio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Primo — Della legge penale militare di guerra, in generale
Titolo	Secondo — Comandante supremo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
[https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/
codice-penale-militare-di-guerra-art-20-efficacia-
obbligatoria-dei-bandi-militari/versione/0](https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-20-efficacia-obbligatoria-dei-bandi-militari/versione/0)



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it